

Delibera n. 15/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 27 gennaio 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento sanzionatorio), ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 16 (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”) del Regolamento, che al paragrafo 1 dispone: “*In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile*”;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale: “*Il vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di*

informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;

VISTO l'articolo 17 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”) del Regolamento, il quale dispone, tra l'altro, che: “2. *In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti”;*

VISTO l'articolo 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”;

VISTO l'articolo 4 del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale la determinazione dell'importo della sanzione, nell'ambito del minimo e massimo edittale, è in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;

VISTO l'articolo 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”) del Regolamento, il quale dispone, tra l'altro, che: “1. *Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:*

a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;

b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

(...)

3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b) (...) del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono

e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione”;

VISTO l’articolo 12 (“*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i] *vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000*”;

VISTO l’articolo 19 (“*Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo*”) del Regolamento, che prevede: “*Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:*

(...)

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore;

(...)

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

(...)

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero”;

VISTO l’articolo 24 (“*Reclami*”) del Regolamento, il quale prevede, tra l’altro, che: “*2. Qualora un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo*”;

VISTO l’articolo 16 (“*Reclami*”) comma 2, del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i] *vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500*”;

VISTO il reclamo di prima istanza presentato dal sig. [...*OMISSIS*...] (di seguito: il primo reclamante) a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN), in data

11 luglio 2021, per un viaggio da Cagliari a Civitavecchia, con partenza programmata alle ore 20:00 dell'8 luglio 2021, con il quale lo stesso, in relazione alla cancellazione di tale viaggio, richiedeva il rimborso integrale del prezzo del biglietto tramite il mezzo di pagamento utilizzato per il relativo acquisto, evidenziando, tra l'altro, che *"nonostante abbia cercato di contattare il numero di telefono da voi indicato sul sms ricevuto, per richiedere informazioni sul metodo per la richiesta di rimborso, nessuno mi ha mai risposto, come anche il servizio clienti (...). Se riuscite a bonificarmi l'importo entro 15 gg, non chiederò il rimborso della notte che ho dovuto passare in albergo"*;

VISTO

il reclamo presentato all'Autorità in data 13 agosto 2021, prot. ART 12660/2021 e la documentazione allegata, successivamente integrata con nota prot. ART 13004/2021 del 26 agosto 2021, con cui il primo reclamante, in relazione al medesimo viaggio, ha riferito, tra l'altro che: (i) la partenza era stata inizialmente anticipata alle ore 19:00, ed in seguito il viaggio era stato cancellato; (ii) presso la biglietteria, dove si era recato a chiedere informazioni, gli era stato *"garantito il rimborso"* del biglietto; (iii) a seguito del reclamo al vettore in data 11 luglio 2021, aveva ricevuto riscontro in data 6 agosto 2021, con il quale veniva informato che la Compagnia si trovava impossibilitata a *"procedere al rimborso di somme pecuniarie in quanto (...) si trova in Concordato Preventivo"* e conseguentemente gli veniva offerto un voucher del valore di € 100,00 *"a titolo di compensazione economica"*;

VISTO

in particolare, il testo dei messaggi sms ricevuti dal primo reclamante in merito al viaggio in esame, il primo delle ore 10:03 del 7 luglio 2021 col quale veniva comunicato il nuovo orario di partenza del viaggio alle ore 19:00 invece che alle 20:00; il secondo delle ore 19:04 dell'8 luglio, col quale veniva comunicato che *"per motivi operativi"* la partenza era *"posticipata"* al giorno successivo, 9 luglio 2021, ore 20:00, prospettando, in alternativa, il rimborso del biglietto;

VISTA

la nota prot. 13340/2021 del 2 settembre 2021, con la quale, relativamente al primo reclamante, gli Uffici dell'Autorità chiedevano a CIN di fornire chiarimenti, tra l'altro, in merito a: (i) le informazioni ai passeggeri in seguito alla partenza cancellata; (ii) l'offerta ai passeggeri della scelta tra il rimborso e il trasporto alternativo; nonché (iii) il mancato accoglimento della richiesta di rimborso in denaro;

VISTA

la nota prot. ART 15184/2021 del 1° ottobre 2021, con la quale, a seguito di sollecito con nota prot. 14945/2021 del 28 settembre 2021, CIN forniva riscontro alla predetta richiesta, dichiarando, tra l'altro:

- che *"la causa della cancellazione del viaggio in partenza da Cagliari verso Civitavecchia del 8 luglio 2021 delle ore 20.00 è da individuarsi in un'avaria nave"*. Nessuna indicazione, seppur richiesta, veniva fornita con riguardo al

momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza degli eventi che hanno causato la cancellazione;

- che *“per quanto riguarda la tempistica e le modalità con cui i passeggeri della nave sono stati informati vedasi l’allegato denominato Invio sms causa cancellazione”*. Detto allegato riporta il testo degli *“SMS/MAIL ai passeggeri interessati”* della nave *“Dada”* ma non vi è indicazione dell’orario dell’invio delle comunicazioni, né dei destinatari; il testo della seconda comunicazione, peraltro, fa riferimento alla tratta Arbatav-Civitavecchia;
- che *“non è stato possibile offrire ai passeggeri la scelta di un trasporto alternativo da Cagliari non essendovene di disponibili nella data dell’8.07.2021”*;
- in merito al negato rimborso, *“che la Compagnia ha depositato in data 24 maggio 2021 presso il Tribunale di Milano domanda di Concordato Preventivo in continuità aziendale ex art.li 160 e 186 bis L.F.”*;

VISTO

il reclamo di prima istanza presentato dalla sig.ra [...OMISSIS...] (di seguito: la seconda reclamante) a CIN in data 13 luglio 2021, per il medesimo viaggio da Cagliari a Civitavecchia, con partenza programmata alle ore 20:00 dell’8 luglio 2021, con il quale la stessa lamentava che, a seguito della cancellazione, *“[s]iamo stati costretti a pernottare a Cagliari sostenendo una spesa (...) per il rifornimento carburante per poter raggiungere il giorno dopo Olbia dove ci siamo imbarcati il giorno 09/07/2021 alle ore 13:00”* e richiedeva il rimborso delle spese aggiuntive, allegando i relativi giustificativi;

VISTO

il reclamo presentato all’Autorità dalla seconda reclamante in data 5 ottobre 2021, prot. ART 15420/2021, e la documentazione allegata, successivamente integrata con nota prot. ART 16578/2021 del 22 ottobre 2021, con cui la stessa dichiarava di non aver ricevuto riscontro al suddetto reclamo di prima istanza e che: *“Il giorno 08/07/2021 arrivati al porto di Cagliari ci hanno detto che la corsa, con partenza alle 20:00 diretta a Civitavecchia, era stata cancellata. Voglio informare di aver ricevuto solo una semplice email che ci informava della partenza anticipata di un’ora, quindi con partenza alle 19:00. Ma dopo una lunga attesa, agli sportelli della Tirrenia durata più di quattro ore ci hanno confermato che la nave non sarebbe partita quella serata ma il giorno dopo il 09/07/2021 sempre alle 20:00. In quel momento, avendo esigenze lavorative che richiedevano il nostro rientro quanto prima abbiamo modificato il biglietto presso la biglietteria della Tirrenia con partenza da Olbia il giorno 09/07/2021 alle ore 13:00. A quel punto abbiamo dovuto provvedere noi a trovare un hotel dove dormire e il giorno dopo abbiamo fatto circa 300 km per poter imbarcare ad Olbia dove la nave è partita alle 13:00 del 09/07/2021 ed è arrivata alle 19:00 del 09/07/2021”*;

VISTA

la nota prot. 16796/2021 del 25 ottobre 2021, con la quale, alla luce della risposta di CIN in relazione al reclamo del primo reclamante e degli ulteriori profili di doglianza sollevati nel reclamo prot. ART 15420/2021 della seconda reclamante

riguardo al medesimo viaggio, gli Uffici dell’Autorità formulavano una richiesta di informazioni e chiarimenti, relativamente, tra l’altro, all’assistenza fornita a seguito della cancellazione del viaggio, al numero di passeggeri titolari di biglietto per il suddetto viaggio, alle alternative di viaggio agli stessi prospettate e al numero di richieste di rimborso pervenute, nonché alla risposta al reclamo della seconda reclamante;

PRESO ATTO

del mancato riscontro da parte di CIN, nel termine assegnato, alla suddetta richiesta di informazioni degli Uffici dell’Autorità, peraltro sollecitata con nota prot. 18080/2021 dell’11 novembre 2021, con la quale si informava la Compagnia che in caso di mancata risposta o di risposta non documentata gli Uffici si riservavano di procedere sulla base di quanto affermato dal reclamante;

VISTI

i rilievi conseguentemente svolti dai competenti Uffici dell’Autorità sul sito web www.tirrenia.it, dai quali risulta che la “Dada”, nave che, in base alla documentazione agli atti, avrebbe dovuto svolgere il viaggio con partenza inizialmente programmata alle ore 20:00 del giorno 8 luglio 2021 da Cagliari per Civitavecchia, può trasportare fino a 1.638 passeggeri;

VISTA

altresì la nota prot. ART 18817/2021 del 24 novembre 2021, con la quale CIN ha dichiarato, tra l’altro, in relazione alla procedura di concordato preventivo in atto, che *“a seguito dell’intervenuto chiarimento del Tribunale, sulla base del provvedimento del 24 giugno u.s. che ha dichiarato la consecutio tra le due procedure, CIN sta ora provvedendo al rimborso pecuniario dei passeggeri che – per le cause giuridicamente previste – abbiano dichiarato di non volersi avvalere del voucher su viaggi futuri”*;

RITENUTO

che, alla luce delle informazioni acquisite dai competenti Uffici, i due citati reclami presentati all’Autorità possano essere riuniti al fine di una verifica congiunta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento sanzionatorio, anche in considerazione dell’unicità dell’evento che ha generato i motivi di lamentela sottoposti all’Autorità stessa dai due soggetti reclamanti;

RILEVATO

inoltre che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del regolamento sanzionatorio, *“[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”*;

CONSIDERATO

che, con riguardo alle informazioni che il vettore è tenuto a rendere, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza, dalla documentazione agli atti emerge che:

- entrambi i reclamanti hanno ricevuto, prima di recarsi al terminale portuale, una comunicazione relativa all’anticipo della partenza dalle ore 20:00 alle ore 19:00;
- il primo reclamante ha ricevuto, alle 19:04 del giorno della partenza, un sms che annunciava che la stessa era “posticipata” al giorno successivo, mentre

la seconda reclamante ha riferito: *“arrivati al porto di Cagliari ci hanno detto che la corsa (...) era stata cancellata (...) Ma dopo una lunga attesa, agli sportelli della Tirrenia durata più di quattro ore ci hanno confermato che la nave non sarebbe partita quella serata ma il giorno dopo il 09/07/2021 sempre alle 20:00”*;

- la Compagnia ha fornito una tabella recante il testo delle comunicazioni inviate via e-mail ed sms ai passeggeri, che non conteneva tuttavia indicazioni circa l’orario di invio, né l’elenco dei destinatari;
- nessuna informazione è stata resa dalla Compagnia con riguardo al momento in cui la stessa è venuta a conoscenza della necessità di cancellare la partenza dell’8 luglio 2021;

RILEVATO

che, sulla base di tali evidenze, non risulta rispettato l’obbligo di informare tutti i passeggeri, in caso di cancellazione *“quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione (...) non appena tale informazione è disponibile”* come previsto dalla citata disposizione;

CONSIDERATO

con riguardo all’obbligo, di cui al citato articolo 17, paragrafo 2 del Regolamento, nel caso di *“cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero”*, di *“offrire gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione”*, che:

- dalle risultanze agli atti emerge che i passeggeri hanno appreso della cancellazione del servizio previsto in partenza da Cagliari per il giorno 8 luglio 2021 (alle ore 20:00), con sms delle ore 19:04 nel caso primo reclamante e, per quanto riguarda la seconda reclamante, una volta raggiunto il terminale portuale, tramite la biglietteria (dopo un’attesa di oltre quattro ore), vedendosi entrambi prospettare la partenza il giorno successivo, circostanza che rendeva necessario un pernottamento;
- il primo reclamante ha fatto cenno al rimborso delle spese sostenute per il pernottamento nel reclamo di prima istanza; la seconda reclamante ha lamentato di aver dovuto provvedere in autonomia alla ricerca di un hotel e di non aver ottenuto il rimborso delle spese sostenute da parte della Compagnia;
- l’avaria della nave non rientra tra le cause di esenzione contemplate all’articolo 20 (*“Esenzioni”*), paragrafo 3, del Regolamento;

RILEVATO

che, sulla base della documentazione agli atti e in assenza di riscontro, da parte di CIN, alle richieste di informazioni formulate dagli Uffici sul punto, il vettore non risulta essersi attivato per offrire ai passeggeri la sistemazione prevista dall’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, o, quantomeno, aver rimborsato le spese di pernottamento dagli stessi sostenute;

OSSERVATO

che non essendo pervenuta alcuna informazione da parte della Compagnia in merito al numero di passeggeri titolari di biglietto per la partenza dell'8 luglio 2021 e tenuto conto in particolare del periodo estivo nel quale il viaggio avrebbe dovuto svolgersi, deve considerarsi rilevante, anche ai fini della determinazione dell'importo della sanzione da pagare in misura ridotta relativamente a tale fattispecie, attese anche le risultanze della pre-istruttoria svolta, il numero massimo dei passeggeri trasportabili dalla nave "Dada", risultante dai rilievi effettuati dal sito www.tirrenia.it, pari a 1.638;

CONSIDERATO

con riguardo all'obbligo del vettore di offrire immediatamente, in caso di cancellazione da un terminale portuale, come avvenuto nel caso di specie, la scelta tra il trasporto alternativo verso la destinazione finale *"a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento"*, e il rimborso del prezzo del biglietto - rimborso da effettuarsi, ove richiesto, entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario o, con il consenso del passeggero, sotto forma di buono e/o altri servizi -, che dalla documentazione agli atti emerge che:

- il primo reclamante ha ricevuto un sms che gli preannunciava il posticipo della partenza al giorno successivo, in alternativa al rimborso del biglietto, che ha richiesto alla Compagnia tramite il reclamo di prima istanza. A tale richiesta CIN, in data 6 agosto 2021, ha risposto dichiarando di non poter procedere al *"rimborso di somme pecuniarie"*, in relazione alla procedura di concordato preventivo in atto e ha proposto un voucher a *"titolo di compensazione economica"* di importo corrispondente all'incirca al 50% del prezzo del biglietto;
- la seconda reclamante, dovendo rientrare *"quanto prima"* ha *"modificato il biglietto presso la biglietteria"*, riprogrammando la partenza da Olbia alle 13:00 del giorno seguente, richiedendo poi, tramite il reclamo, il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento da Cagliari a Olbia, richiesta alla quale non ha avuto alcun riscontro;
- alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici relativamente al primo reclamante, la Compagnia ha risposto di non aver potuto offrire ai passeggeri un trasporto alternativo da Cagliari *"non essendovene disponibili nella data dell'8 luglio"*; non ha successivamente fornito le ulteriori delucidazioni richieste in relazione alle doglianze della seconda reclamante (con la nota prot. 16796/2021);

RILEVATO

sulla base delle evidenze descritte, che CIN non risulta aver garantito ai passeggeri il diritto alla scelta di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento nei termini e con le modalità ivi previste, né erogato il rimborso richiesto dal primo reclamante nei termini e con le modalità previste al paragrafo 3 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il reclamo della seconda reclamante, presentato il 13 luglio 2021 tramite il sistema *on-line* predisposto a tal fine dalla Compagnia, come emerge dalla documentazione agli atti, il vettore non risulta aver ottemperato all'obbligo, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento, di notificare entro un mese dal ricevimento del reclamo, che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame;

RITENUTO che la doglianza sollevata dalla seconda reclamante con riguardo alla mancata corresponsione della compensazione economica per il ritardo all'arrivo - che nel caso di specie risulta dovuta nella misura del 50% del prezzo del biglietto, dal momento che l'arrivo alla destinazione finale è avvenuto con oltre sei ore di ritardo in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore, senza che la Compagnia abbia provato la sussistenza di una delle cause di esenzione previste all'articolo 20 del Regolamento - non reca i presupposti per l'avvio di un procedimento, in quanto, in relazione a tale condotta, il quadro normativo vigente non consente l'avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell'articolo 19 del Regolamento;

RITENUTO che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano, relativamente agli obblighi del vettore di:

- i) informare i passeggeri in caso di cancellazione;
- ii) offrire gratuitamente ai passeggeri, nel caso cancellazione che renda necessario un soggiorno di uno o più notti, una sistemazione;
- iii) offrire immediatamente ai passeggeri, nel caso di cancellazione, la scelta tra il trasporto alternativo a condizioni simili non appena possibile e il rimborso del prezzo del biglietto, da erogare entro i termini e con le modalità previste dalla relativa disposizione;
- iv) notificare, entro un mese dal ricevimento, che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame;

i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 14, 12 e 16 comma 2, del d.lgs. 129/2015, per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 2, 18, paragrafi 1 e 3, nonché, relativamente al reclamo della seconda reclamante, all'articolo 24 paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle

seguenti previsioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004:

- a) articolo 16, paragrafo 1;
- b) articolo 17, paragrafo 2;
- c) articolo 18, paragrafi 1 e 3;
- d) articolo 24, paragrafo 2;

2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.1 per la violazione di cui al punto 1 lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.2 per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00) per ciascuno dei 1.638 passeggeri, ai sensi dell'articolo 14, del d.lgs. 129/2015;
 - 2.3 per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.4 per la violazione di cui al punto 1, lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, relativamente ad un reclamo;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la sanzione di cui al punto 2.1, di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuno dei 1.638 passeggeri - per un totale di euro 327.600,00 (trecentoventisettemilaseicento/00) - per la sanzione di cui al punto 2.2, di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2.3; e di euro 500,00 (cinquecento/00) per la sanzione di cui al punto 2.4, per un totale di euro 332.100,00 (trecentotrentaduemilacento/00), tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126,

- Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera 15/2022”;
- alternativamente, tramite l’utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione “Servizi on-line PagoPA” (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo ‘causale’: “sanzione amministrativa”;
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all’esito di quest’ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 27 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)